



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF023

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	TELEFISCO 2017 - I CHIARIMENTI DEI FUNZIONARI DELLE ENTRATE
RIFERIMENTI	QUESITI "TELEFISCO 2017" DEL 2/02/2017
CIRCOLARE DEL	07/02/2017 (2° parte)

Sintesi: si conclude la trattazione dei chiarimenti forniti dei funzionari dell'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2017.

SUPER AMMORTAMENTI E IPER AMMORTAMENTI

L'art. 1 L. 232/2016 ha previsto:

- la proroga della maggiorazione degli ammortamenti del 40% (cd. superammortamento)
 - l'introduzione della maggiorazione degli ammortamenti del 150% per determinati beni "tecnologici" e dei 40% per i software interconnessi
- per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2017.

Chiarimento: anche per l'iperammortamento trova applicazione il **principio di competenza** del costo (l'investimento rileva alla consegna, all'accettazione del SAL, ecc.). Nulla viene chiarito sul requisito di entrata in funzione del bene (che si ritiene doversi estendere anche all'iperammortamento). Esso spetta per le sole imprese.

SOFTWARE COLLEGATO ALL'IPERAMMORTAMENTO E SOFTWARE EMBEDDED

Chiarimento: in relazione ai software, i funzionari ritengono che la maggiorazione del 40% spetti:

- **solo se** effettuati da un contribuente che fruisce **contestualmente degli iperammortamenti** sui beni materiali
- **non rilevando** a tal fine che risulti interconnesso:
 - al medesimo bene su cui si fruisce dell'iperammortamento
 - che essere *interconnessi* a un bene che avrebbe goduto dell'iperammortamento ove fosse stato effettuato nel periodo 1/01/2017-31/12/2017.

Esempio1: Alfa Srl acquista nel 2017 per €. 10.000 software per il monitoraggio dei macchinari aziendali:

- ove acquisti un macchinario ad alta tecnologia consegnato a dicembre 2017 (iperammortizzato al 150%)
- potrà fruire della maggiorazione degli ammortamenti del 40% sul software, a nulla rilevando che il macchinario tecnologico non risulti monitorato dal software.

Chiarimento: nel caso in cui il software acquistato sia incorporato al bene tecnologico ("embedded"):

- non si effettua alcuno scorporo del corrispettivo (per applicare la maggiorazione del 40% al software)
- essendo quest'ultimo unitariamente soggetto all'iperammortamento del 150%.

Esempio2: nell'Esempio1 precedente la fattura per il macchinario ad alta tecnologia riporta distintamente il costo del software embedded (per €. 20.000) rispetto al macchinario (per €. 300.000):

- l'intero costo di €. 320.000 potrà fruire dell'iperammortamento del 150%.

PERIZIA GIURATA PER CIASCUN SINGOLO BENE

Chiarimento: in caso di obbligo di perizia (bene iperammortizzato di costo > €. 500.000), il tecnico abilitato dovrà stilare una singola perizia per ciascun bene (non sono ammesse perizie "cumulative").


CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: Confindustria sta concertando col MISE una bozza di perizia che agevolerà nella stesura delle perizie.



CONTABILITÀ SEMPLIFICATE E REGIME DI CASSA

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 2017, un particolare principio di cassa “misto” per le imprese in contabilità semplificata di cui all’art. 66 Tuir.

Chiarimento: è confermato che (v. RF 321/2016) il **principio di cassa** si applica, oltre a “spese” e “ricavi”, **solo ai componenti** (positivi o negativi) di reddito **diversi da quelli individuati nell’art. 66 Tuir:**

- **comma 1 ultimo periodo:** plus/minusvalenze; sopravvenienze attive o passive; perdite su crediti; proventi immobiliari; autoconsumo
- **comma 2:** ammortamenti/leasing e accantonamenti TFR/TFM
- **comma 3:** costo del lavoro, costi pluriennali, ecc., laddove il Tuir non preveda già il regime di cassa (è il caso di imposte/tasse deducibili e contributi associativi ex art. 99 Tuir).

Nota: non è chiaro se il riferimento all’art. 109 c. 5 Tuir estenda la competenza anche alle spese sostenute in trasferta (vitto, alloggio, ecc.), o valga, più probabilmente, solo a quantificarne la deducibilità (al 75%).

In ogni caso andrà meglio circostanziata il concetto di “spese” cui si applica il principio di cassa.

Chiarimento: i funzionari negano che le annotazioni cronologiche dei pagamenti/incassi siano obbligatori solo per i (rari) contribuenti esonerati dalla contabilità Iva (es: tabaccai “puri”), essendo una norma “a carattere generale, per le imprese minori”.

Nota: per quanto tali adempimenti configurino la regola base per le imprese semplificate, la quasi totalità delle stesse sceglieranno quasi certamente uno dei regimi alternativi ammessi:

- annotazione dei soli costi/ricavi rispettivamente non pagati/incassati alla fine dell’anno (dovendosi limitare ad annotare separatamente le operazioni escluse da Iva e, dunque, escluse da annotazione ai fini Iva)
- opzione “registrazione vale incasso” (che avrà una durata minima di 3 periodi).

Chiarimento: in presenza di opzione per il regime “registrazione vale incasso” i funzionari:

- confermano che si tratta di presunzione assoluta di legge (non contestabile in sede di eventuale verifica)
- ritengono che la fattura registrata entro i termini della detrazione Iva (art. 19 c. 1 Dpr 633/72: termine di presentazione del mod. Iva relativo al 2° periodo successivo) comporti la deduzione in tale periodo.

Esempio: imprenditore evidenzia una perdita fiscale nel 2017 che non riuscirà ad utilizzare; potrà ridurla:

- non annotando nel registro acquisti le fatture di dicembre 2017 (non può detrarre la relativa Iva)
- annotando tali spese nel 2018 (in tale periodo potrà dedurre il costo e detrarre l’Iva) o successivamente, purché entro il 28/02/2020 (in caso contrario l’Iva sarà indetraibile, anche se il costo rimane deducibile).

Conferma: in relazione alle **rimanenze finali del 2016**, è confermato il fatto che esse andranno ad **abbattimento del reddito** anche nel caso riguardino **opere su ordinazione** (ultrannuali o meno).

Nota: qualsiasi tipologia di rimanenza (inclusi i titoli all'attivo circolante) non compariranno più in bilancio. Molte imprese genereranno così una perdita, che potrebbe non essere interamente utilizzabile nel 2017 (dunque, persa): è, tuttavia, possibile che l'atteso DM attuativo introduca dei meccanismi "di riporto" ai periodi successivi (è quanto avvenuto per i contribuenti minimi, pur in assenza di previsione nella L. 244/07).

Conferma: è confermato il principio (antielusivo) secondo cui, in sede di passaggio al principio di cassa:

- va in primo luogo determinato il reddito per competenza (es: servizio attivo ultimato nel 2016)
- e, successivamente, vanno stralciati dal reddito i medesimi componenti incassati/pagati nel periodo successiva in cui si applica il principio di cassa (il servizio incassato nel 2017 non risulta tassato).

FAC-SIMILE DI CONTO ECONOMICO DI UNA SEMPLIFICATA:

COSTI	Importo	RICAVI	Importo
Acquisto di materie prime e mat. di consumo	100.000,00	Ricavi per vendita merci	300.000,00
Acquisto merci	50.000,00	Interessi attivi (art. 89 Tuir)	200,00
Retribuzioni (art. 95 Tuir)	20.000,00	Plusvalenze (quota 2017)	2.000,00
Contributi inps (art. 95 Tuir)	4.500,00	Proventi immob. patrimon. (art. 90 Tuir)	3.000,00
Contributi inail (art. 95 Tuir)	1.200,00	Sopravvenienze attive	600,00
Dipendenti c/tfr (acc.to del 2017)	1.500,00		
Utenze (energia elettrica; riscaldamento; ecc.)	2.500,00		
Telefonia	1.000,00		
Cancelleria	100,00		
Assicurazioni	500,00		
Tasse (imposta di registro, ecc.) (art. 99 Tuir)	100,00		
Canoni leasing (quota 2017)	600,00		
Amm.to attrezzature (quota 2017)	400,00		
Amm.to autocarri (quota 2017)	1.000,00		
Amm.to autovetture (quota 2017)	300,00		
Amm.to macchine d'ufficio (quota 2017)	200,00		
Amm.to mobili e arredi (quota 2017)	150,00		
Perdite su crediti (art. 101 Tuir)	1.000,00		
Minusvalenze su beni strumentali	800,00		
Sopravvenienze passive	500,00		
Interessi passivi	700,00		
Rimanenze finali 2016	40.000,00		
TOT. COMPONENTI NEGATIVI	227.050,00	TOT. COMPONENTI POSITIVI	305.800,00

(in **blu** i componenti determinati ancora **per competenza**, in attesa di conferme ufficiali)

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

SPESOMETRO TRIMESTRALI

Il DL 193/2017 ha introdotto l'obbligo di invio dei dati delle fatture emesse ricevute su base trimestrale, prevedendo espressamente il solo caso di esonero previsto per gli agricoltori situati in zone montane.

Conferma: i funzionari confermano che l'obbligo di trasmissione telematica:

- riguarda tutte le "fatture", emesse o ricevute (indipendentemente dal loro importo)
- non riguarda le operazioni documentate da scontrino/ ricevuta fiscale (per qualsiasi loro importo) indipendentemente dall'eventuale opzione per la trasmissione telematica delle fatture (Dlgs. 127/2015).

Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:

- scontrini emessi per €. 30.000: non andranno comunicati
- 20 fatture di €. 50 ciascuna emesse alle imprese in convenzione: andranno comunicate singolarmente.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

A tal fine si deve ritenere **non rilevi** se la società **annoti tali fatture nel registro dei corrispettivi**; in tal caso permane l'obbligo di imputare nella procedura contabile i dati dei clienti, al solo fine di assolvere lo spesometro (è possibile siano comunque introdotte delle semplificazioni, come già avvenuto in passato).

Chiarimenti: i funzionari, in considerazione delle mutate disposizioni normative, ritengono che:

- i casi di esonero da presentazione del "vecchio" spesometro annuale non si estendono al nuovo spesometro trimestrale
- i **contribuenti forfettari** ed i **contribuenti minimi** risultano comunque **esclusi dall'adempimento** (in quanto "estranei" al regime Iva).

Esempio: una associazione in regime forfettario L. 398/91:

- sarà obbligata all'invio dello spesometro trimestrale (in quanto non è soggetto estraneo al Iva, ma si limita ad operare una detrazione forfettaria sugli acquisti)
- pur non essendo obbligata all'invio delle liquidazioni trimestrali.

Al contrario, non saranno tenuti ad alcuno dei due adempimenti i contribuenti minimi o forfettari.

Rinvio: per approfondimenti si rimanda alla Info Flash 022/2017.

IRI – IMPOSTA SUL REDDITO

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di optare per una tassazione separata (del 24%) sul reddito di impresa da parte dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, a decorrere dal 2017.

Chiarimento: in relazione alla determinazione del cd. "plafond IRI" (cioè dell'importo fino a capienza del quale l'impresa considera deducibili i prelevamenti di riserve di utili/utile d'esercizio assoggettati ad Iri, per i quali, corrispondentemente, opera una tassazione Irpef progressiva per l'imprenditore/soci):

- l'importo va considerato sommando tutti i redditi assoggettati ad Iri
- tenendo conto delle sole perdite fiscali utilizzabili in sede di fuoriuscita dal regime opzionale (non rilevano le perdite fiscali utilizzate nell'ambito della tassazione separata IRI).

Nota: la Relazione governativa al DDL di Bilancio 2017 chiariva che il plafond Iva doveva essere determinato al netto delle perdite pregresse utilizzate.

I funzionari dell'agenzia chiariscono, tuttavia, che, in costanza di applicazione del regime Iri nel quinquennio obbligatorio, il plafond IRI:

- si determina sommando i redditi al netto delle perdite pregresse utilizzate (non è chiaro se debba trattarsi anche se di perdite IRI o anche a riporto da periodi ordinari)
- quanto residua alla fuoriuscita dal regime IRI (mancato rinnovo dell'opzione o cessazione dell'attività) è l'importo fino a capienza del quale successivi prelevamenti di utili o riserve di utili assoggettate ad IRI continueranno a rilevare (in diminuzione del reddito d'impresa ed in aumento dell'imponibile Irpef).

Esempio: si riporta l'esempio affrontato dai funzionari dell'Agenzia:

Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito	Prog. utili	Prelevam.	Ris. di utili al 31/12	Somme ded./imp.	Redd. Lordo	Util. Perd. Preg.	Red. netto perd.	Perd. riport.	Prog. Perd. Pregr.	Prog. Redd. IRI	Prog. Prel.	Plafond IRI
2017	1.000		1.000	1.000	700	300	700	300	-	300	-	-	1.000	700	300
2018	100		100	400	400	-	400	-300	-	-	300	300	1.100	1.100	-
2019	500		500	500	150	350	150	350	300	50	-	-	1.300	1.250	350
TOT.	1.600		1.699		1.250		1.250	350		350					

Plafond IRI al 31/12/2019:
 - non è pari a 1.300 – 1250
 - ma alla somma del reddito netto

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Viene, poi, confermato che, per il calcolo della deduzione conseguente i prelevamenti di utile/riserve IRI:

- prima va determinato il reddito d'impresa nei modi ordinari
- successivamente va operata la variazione in diminuzione per il prelevamento.

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE AI SOCI

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato alle operazioni effettuate dal 30/09/2016 fino al 30/09/2017 le agevolazioni fiscali relative alle assegnazioni/cessioni agevolate dei beni ai soci e trasformazioni.

Chiarimento: in relazione alla sussistenza di riserve capienti in bilancio, tale capienza va valutata:

- in relazione al **valore "contabile"** del bene assegnato (come indicato nella CM 37/2016)
- **non anche al suo valore "di mercato"** (come indicato nella CM 26/2016).

Dal punto di vista contabile l'assegnazione comporta lo stralcio all'attivo del bene che trova contropartita in una corrispondente riduzione del patrimonio netto. Si poneva, tuttavia, il problema se (v. RF 217/2016):

- si dovesse prima procedere ad una rivalutazione del bene (fiscalmente neutrale)
- e, successivamente, alla rilevazione di una plus/minusvalenza (soggetto all'imposta sostitutiva dell'8%).

La risposta avalla la **possibilità** di gestire la **plusvalenza solo in via extracontabile** (in Unico).

Esempio

Una Srl intende procedere ad assegnare un immobile che presente seguenti valori:

- Valore "normale" dell'immobile: 100.000
- Valore "catastale" dell'immobile: 90.000
- Costo fiscale (netto contabile) dell'immobile: 70.000

Le riserve disponibili nel patrimonio netto della Srl sono pari a 80.000.

Secondo i funzionari dell'Agenzia, l'assegnazione può essere effettuata, operando:

- una riduzione delle riserve di patrimonio netto per 70.000 (a fronte dello stralcio del costo storico e del fondo ammortamento dell'immobile)
- la tassazione in Unico con l'imposta sostitutiva dell'8% (su €. 20.000 laddove l'impresa adotti il valore catastale per la determinazione della plusvalenza imponibile).

Domani la 3° ed ultima parte dei chiarimenti di Telefisco.

**A breve sarà disponibile la
RIVISTA TELEMATICA
COLLEGATO FISCALE
e
LEGGE DI BILANCIO 2017
aggiornata ai chiarimenti di
TELEFISCO 2017**

RIVISTA TELEMATICA

